



do ciacoe su a leie reional n. 29 del 21 settembre 2007, reativa all'intrigo per bevar e ombre e serar i locai de note, in particoare in te e baadore publicbaa sul boetin ufiziae dea Reion Veneto n. 84 del 25 settembre 2007

*(entraa en vigor el 11 ottobre 2007)
Ciacoe curae da Federico Colautti*

Di Federico Colautti

Con la pubblicazione sul BUR n. 84 del 25 settembre 2007 l'11 ottobre è entrata in vigore la legge regionale del veneto n. 29 del 21 settembre 2007 che ha per oggetto: "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Nel merito della stessa, particolare interesse, per i risvolti pratici che ci interessano ai fini del controllo, riveste l'introduzione di nuove regole giuridiche relative agli orari esercizio dei locali di somministrazione alimenti e bevande e al divieto di somministrazione di bevande alcoliche in particolari fasce orarie.

Relativamente agli orari esercizio dei locali di somministrazione alimenti e bevande le regole si rinvergono al capo IV dall'articolo 18 al 29 della legge in trattazione.

Sul punto, quello che suscita maggiore interesse è l'introduzione di particolari limitazioni orarie alle attività di somministrazione connesse alle attività d'intrattenimento e svago e segnatamente ai locali da ballo. Infatti per questi, l'articolo 18, comma 1 in via generale prevede che per gli esercizi in cui la somministrazione congiunta all'attività di intrattenimento e svago, in particolare per le sale da ballo, i locali notturni e comunque per i locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, questa **deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22.**

Tuttavia il comma 5 dell'articolo 18 in analisi, prevede la possibilità che il comune possa autorizzare l'esercizio di somministrazione "ad apertura anche notturna" oltre **il limite orario delle 3 antimeridiane in proroga fino alle ore 4 antimeridiane,** fermo restando l'obbligo di apertura non successiva alle ore 22 del giorno precedente.

Tale possibilità è tuttavia condizionata all'espletamento delle procedure previste al comma 1 dell'articolo in trattazione o meglio il Comune dovrà adottare l'atto autorizzatorio (non è chiaro se singolo per ogni esercizio o generale per tutti gli esercizi di specie) "... *sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale,...*".

Deve peraltro sottolineare che le regole in parola hanno per oggetto gli "Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande." e non anche l'attività di intrattenimento e svago che è soggetta ad altra normativa e autorizzazione. Sul punto infatti sembra utile segnalare che l'attività principale dei locali da ballo è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 68 del TULPS e che la somministrazione è possibile in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale in parola ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'articolo 9 che ne fissa anche i limiti, superati i quali è necessaria la formale autorizzazione generale dell'articolo 8 predetto.

In sintesi si potrebbe affermare che il limite orario è riferito unicamente all'attività di somministrazione e non anche all'attività d'intrattenimento.

Ciò trova conferma nella previsione del comma 7, dell'articolo 18 della legge in discorso il quale prevede che "All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare **ogni attività di**

somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31¹.", intendendo come accessoria unicamente quelle diverse dalle attività di sala da ballo o locali notturni.

Tale tesi era sostenibile anche nella normativa precedente in relazione a quanto previsto sulla determinazione degli orari di cui all'articolo 8² in relazione all'articolo 3, comma 6, lettera d)³ e articolo 5, comma 1, lettera c)⁴ della legge 287/91 la quale escludeva da tale determinazione i locali di intrattenimento e svago in specie le sale da ballo, sale da gioco, **locali notturni**, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Ciò posto deve assumersi che NON essendo stata modificata la normativa statale di cui all'articolo 68⁵ del TULPS gli orari dovranno essere stabiliti per ogni singolo locale da ballo o notturno e riportati nelle prescrizioni dell'autorizzazione, senza necessariamente attendere gli orari relativi alla somministrazione, se non esclusivamente per questa e non anche per l'attività di intrattenimento.

Ciò posto deve essere osservato peraltro che le norme relative all'orario per la somministrazione congiunta all'intrattenimento entra in vigore da subito in via transitoria⁶⁷ per 120 giorni (**entro il 24**

¹ **Art. 31, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Attività accessorie.)**

"1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali *senza ballo* in sale dove la clientela accede per la consumazione, *senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.* È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico."

² **Art 8 legge n. 287/91 (Orario di attività).**

"1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile."

³ **Art 3, comma 6, lett. D), legge n. 287/91 (Rilascio delle autorizzazioni.)**

"... 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; ..."

⁴ **Art 5, comma 1, lett. c), legge n. 287/91 (Tipologia degli esercizi.)**

"1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;..."

⁵ **Art. 68, TULPS (Degli spettacoli e trattenimenti pubblici)**

"Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".

⁶ **Art. 38, comma 9, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Norme transitorie)**

"9. Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell'orario massimo di chiusura di competenza del comune."

⁷ **Art. 18, comma 8, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.)**

"8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa."

gennaio 2008) con i limiti del capo IV, periodo questo nel quale il comune dovrà emanare apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione sarà necessario che i comuni si adoperino al più presto per emanare la disciplina degli orari di cui all'articolo 18, comma 8 della legge regionale in analisi al fine di consentire la protrazione oraria fino alle ore 4 antimeridiane, in quanto in questo periodo il comma 9 dell'articolo 38 della ultima legge citata esclude l'applicabilità.

Relativamente alle sanzioni previste per la violazione degli orari di esercizio delle attività è prevista a norma del comma 4 dell'articolo 32 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00 o meglio 516 € con pagamento in misura ridotta.

Viceversa in caso di reiterazione oltre alla sanzione pecuniaria predetta è prevista la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

Nel caso delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attività prevalente è autorizzata ai sensi dell'articolo 68 del TULPS la sospensione dell'attività potrà riguardare unicamente quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e NON anche quella di intrattenimento e svago.

Relativamente alle limitazioni di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche in particolari fasce orarie, le regole si rinvengono al capo III della legge regionale in parola e più precisamente all'articolo 6.

Questa norma prevede che sia **vietata**:

- **la vendita**, anche per asporto;
- **il consumo**

di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane:

- **in tutti gli esercizi**:

- commerciali;
- artigianali;
- di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi:
 - o i circoli privati,
 - o gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche,
 - o nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)⁸;

- **su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10** “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.

Va evidenziato che, a norma del comma 3 dell'articolo 6 citato, tale divieto può essere derogato da parte dei comuni quando questi presentino, per l'approvazione alla Giunta Regionale, un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane.

Per la presentazione di tali progetti tuttavia è necessario attendere 180 giorni (**entro 24 marzo 2008**) nei quali la Giunta Regionale predispose i criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli.

Inutile dire che i comuni che potranno derogare a tali divieti saranno quelli in grado di effettuare servizi di Polizia Locale notturni, salvo che le organizzazioni imprenditoriali non siano disposte a coprire i costi a favore dei comuni di tali servizi effettuati dalla Polizia Locale o, previo accordi, dalle altre Polizia dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri o GdF).

⁸ **Art. 3, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Definizioni.)**

“1. Ai fini della presente legge s'intende:

... e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione; ...”

Tutto ciò premesso, si segnala che il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle 6 antimeridiane allo stato NON è ancora entrato in vigore, infatti il comma 7^o dell'articolo 6 della legge regionale in discorso prevede ciò avvenga decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa o meglio dal 24 marzo 2008.

L'entrata in vigore di dette regole può essere anticipata solo se *“la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.”*

Dopo il 23 marzo 2008, dove gli accordi predetti non si siano verificati, i divieti si applicheranno, salvo deroga comunale, **dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.**¹⁰

Sempre in ordine alle limitazioni di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche i commi 4 e 5 del citato articolo 6 prescrivono:

- che in ogni caso la somministrazione di **bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume** NON è consentita negli esercizi:
 - o **operanti nell'ambito di:**
 - impianti sportivi;
 - di fiere;
 - complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante;
 - o **installati con carattere temporaneo nel corso;**
 - di sagre o fiere e simili luoghi di convegno;
 - nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
- che **il sindaco**, con propria ordinanza, **può temporaneamente estendere il divieto** alle bevande con contenuto alcolico **inferiore al 21 per cento del volume** per comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica;
- che sempre **il sindaco**, con propria **ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare** la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico.

Altra deroga, in questo caso generale ai divieti in argomento è stata prevista, dal comma 6, per il 1 gennaio.

Relativamente alle sanzioni previste per la violazione dei divieti di **vendita**, anche per asporto e di **consumo** di bevande alcoliche e superalcoliche nelle ore considerate, il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale prevede quale soggetto attivo *“chiunque”*; **pertanto risponderà della violazione della vendita il gestore del locale, ma del consumo sarà punito l'avventore in entrambi i casi con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000** e in caso di reiterazione viene raddoppiata.

“Ca...o par na ombra domia euro e par do quatomia ... !!! Ma semo diventai mati, speta che vao dal sindaco e ghe ne digo quatro.”

Sarà questa la probabile espressione dialettale veneta che apostroferà l'atto della contestazione della violazione.

⁹ **Comma 7, art. 6, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.)**

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.”

¹⁰ **Comma 8, art. 6, legge regionale Veneto n. 29/2007 (Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.)**

“Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.”

Ancora in caso di nuova reiterazione la sanzione è triplicata e quadruplicata, in caso ulteriore reiterazione.

Nell'eventualità la condotta illecita di vendita sia posta in essere dal titolare dell'autorizzazione è disposta la sospensione dell'attività: per la terza violazione per un periodo compreso tra otto e quindici giorni e per la quarta da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

Nel caso delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attività prevalente è autorizzata ai sensi dell'articolo 68 del TULPS la sospensione dell'attività potrà riguardare unicamente quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e NON anche quella di intrattenimento e svago.

Importante è la definizione del concetto di reiterazione prevista dal comma 7 dell'articolo 32 in analisi il quale prevede che *“... si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo ...”* precisando che la *“reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.”*

In tutti i casi alle violazioni amministrative previste dalla legge regionale in parola si applicano le procedure di cui alla legge n. 689/81 per richiamo specifico del comma 10 dell'articolo in analisi.

22 ottobre 2007